



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S1 Servizio Tecnico - Tecnico Manutentivo
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 85 DEL 29/06/2026**

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TALUNI POD DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) PER IL PERIODO DAL 1.7.2026 AL 30.6.2027. CIG BC18D92AF9.

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/28 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 26/05/2026 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026/2028;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 2/2026 prot. 0000032 del 08/01/2026 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023;

Visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che:

- il Comune di Savio dell'Adamello è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento degli edifici e degli impianti comunali, nonché dei servizi pubblici essenziali, tra cui rientra la costante e continuativa fornitura di energia elettrica per i relativi punti di prelievo (POD);
- la disponibilità di energia elettrica costituisce presupposto indispensabile per il corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e per il funzionamento delle strutture comunali, degli impianti tecnologici, degli impianti sportivi e degli impianti di illuminazione pubblica;
- la mancata continuità della fornitura di energia elettrica comporterebbe il non funzionamento degli uffici comunali, degli impianti di illuminazione pubblica e delle infrastrutture di servizio, con potenziali ricadute sulla sicurezza pubblica e sull'erogazione dei servizi istituzionali;
- le forniture energetiche rientrano tra le prestazioni di natura essenziale e non suscettibili di interruzione, essendo strettamente funzionali al mantenimento delle condizioni minime di operatività dell'Ente;

Dato atto che:

- il contratto in essere relativo alla fornitura di energia elettrica per taluni POD comunali risulta in scadenza al 30.06.2026 e si rende pertanto necessario provvedere all'individuazione del fornitore per il periodo dal 01.07.2026 al 30.06.2027, al fine di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità;
- l'attuale contesto del mercato energetico richiede una costante attenzione al contenimento della spesa pubblica e all'individuazione di condizioni contrattuali che assicurino il miglior rapporto tra qualità della prestazione, economicità e certezza dei costi sostenuti dall'Ente;

Appurato che l'affidamento in oggetto risponde ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, perseguendo il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante una procedura improntata a efficacia, tempestività ed economicità;

Considerato che la fornitura di energia elettrica costituisce servizio essenziale e indifferibile, la cui continuità deve essere garantita senza soluzione di continuità, anche in relazione alla sicurezza degli impianti e all'erogazione dei servizi pubblici;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica per taluni POD comunali per il periodo dal 01.07.2026 al 30.06.2027;

Visto il comma 494 della legge di stabilità anno 2016, approvata il 22/12/2015, con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 comma 7 del Decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 07/08/2012, dando facoltà di procedere ad affidamenti diretti per l'acquisto di energia elettrica, anche al di fuori delle convenzioni CONSIP, purché il prezzo risulti inferiore al prezzo in convenzione CONSIP;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 208/2015 è possibile procedere ad affidamenti per l'acquisto di energia elettrica anche al di fuori delle convenzioni Consip purché il prezzo risulti inferiore almeno del 3% rispetto ai corrispettivi messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza;

Dato atto che l'offerta acquisita risulta strutturata in relazione ai parametri Consip, prevedendo l'applicazione di uno sconto sullo spread rispetto ai prezzi di riferimento, nonché una clausola di adeguamento automatico alle eventuali condizioni migliorative introdotte da Consip o da centrali di committenza regionali;

Rilevato che tale meccanismo contrattuale garantisce il costante allineamento alle migliori condizioni di mercato, assicurando il rispetto del principio di economicità e della normativa sopra richiamata;

Preso Atto che dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023;

Dato Atto che il summenzionato codice:

- all'art. 50, comma 1, lett. b) stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- all'art. 17, comma 2, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto, nel caso di specie, di procedere mediante richiesta di offerta ad un unico operatore economico, in considerazione:

- della particolare struttura del mercato di riferimento;
- della presenza di condizioni economiche indicizzate ai parametri Consip e migliorative rispetto agli stessi;
- della necessità di garantire continuità immediata alla fornitura senza interruzioni;

Dato Atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL:

- il fine che il contratto intende perseguire è garantire la fornitura di energia elettrica a servizio di taluni POD del Comune di Saviore dell'Adamello (taluni stabili, impianti sportivi, illuminazione pubblica);
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di energia elettrica per il periodo 01/07/2026 - 30/06/2027;
- la forma del contratto è la lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n.36/2023;
- il valore del contratto è stato stimato, sulla base dei consumi degli anni precedenti, per un importo di € 39.000,00 oneri fiscali esclusi;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Precisato altresì che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato pertanto corretto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, procedere all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA;

Vista la lettera prot. n. 0003440/2026 del 15/06/2026 con la quale la ditta è stata invitata a presentare richiesta di offerta tramite il portale di ARIA SINTEL di Regione Lombardia, per la fornitura di energia elettrica taluni POD del Comune di Savio dell'Adamello (BS) per il periodo dal 1.7.2026 al 30.6.2027;

Visto il report della procedura RDO n. 220820684 dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata e si evince che la ditta applicherà uno sconto del 10% sullo spread del prezzo offerto in sede di gara CONSIP EE 23 - Lotto 3 Lombardia escluse le Province di Milano e Lodi - prezzi variabili e si impegna a garantire l'automatico adeguamento delle proprie tariffe alle eventuali nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate;

Appurato che tale previsione garantisce al Comune il costante allineamento alle migliori condizioni economiche disponibili sul mercato di riferimento, assicurando il perseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e di tutela dell'interesse finanziario dell'Ente;

Richiamato l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 in materia di principio di rotazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è consentito derogare al principio di rotazione nei casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, nonché previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto;

Considerato che il mercato della fornitura di energia elettrica presenta caratteristiche peculiari, con condizioni economiche fortemente standardizzate e correlate ai parametri Consip, tali da ridurre significativamente la differenziazione tra operatori economici;

Rilevato che l'operatore uscente ha eseguito il precedente contratto in modo puntuale e pienamente soddisfacente, senza contestazioni o inadempimenti, garantendo continuità, affidabilità e correttezza nella gestione del servizio, senza che siano emerse criticità, contestazioni o inadempimenti contrattuali;

Dato atto che l'offerta presentata dal medesimo operatore risulta economicamente competitiva e strutturata in modo tale da garantire il continuo adeguamento alle migliori condizioni di mercato;

Considerato altresì che, alla luce della struttura del mercato e delle condizioni offerte, non emergono alternative concretamente idonee a garantire un miglior rapporto qualità/prezzo, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare continuità immediata alla fornitura;

Rilevato inoltre che, in relazione alla natura della fornitura e alle modalità di determinazione dei prezzi, un eventuale confronto concorrenziale non risulterebbe idoneo a generare significativi vantaggi economici per l'Ente, atteso che le condizioni risultano sostanzialmente allineate ai parametri Consip, mentre il cambio di fornitore potrebbe determinare criticità operative e amministrative nella fase di attivazione della fornitura;

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per procedere all'affidamento nei confronti del contraente uscente, in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto della fornitura di energia elettrica per taluni POD comunali alla società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il periodo dal 01.07.2026 al 30.06.2027;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà a campione il possesso di tali requisiti, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, art. 52 del d. lgs. 36/2023;

Verificato che il prezzo offerto risulta congruo e competitivo in relazione ai prezzi di riferimento Consip e alle condizioni di mercato, tenuto conto della struttura dell'offerta basata su parametri indicizzati e dello sconto applicato sullo spread;

Ritenuto pertanto che l'offerta soddisfi pienamente le esigenze dell'Ente sotto il profilo economico e qualitativo;

Verificata la proposta contrattuale della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. che dichiara di offrire condizioni migliorative rispetto a Consip, garantendo l'automatico adeguamento delle proprie tariffe alle eventuali nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate;

Visto in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL 54261302 del 24/05/2026, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 21/09/2026;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Per quanto sopra

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla società Valle Camonica Servizi Vendite Spa con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Rigamonti n. 65 CF e P.IVA 02349420980, società specializzata nella fornitura di prodotti energetici, l'incarico di fornitura di energia elettrica a servizio di taluni POD del Comune di Saviore dell'Adamello (taluni stabili, impianti sportivi, illuminazione pubblica), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, come da documentazione procedura Aria-Sintel n. 203002822 dalla quale si evince che la ditta applicherà uno sconto

del 10% sullo spread del prezzo offerto in sede di gara CONSIP EE 23 - Lotto 3 Lombardia escluse le Province di Milano e Lodi - prezzi variabili e si impegna a garantire l'automatico adeguamento delle proprie tariffe alle eventuali nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate;

3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario delle forniture oggetto d'appalto e dalla documentazione di cui alla procedura Aria-Sintel n. 220820684;
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme comprensive degli oneri riflessi fissi previsti dalla legge, salvo conguaglio finale sui consumi reali misurati, per il periodo 01/07/2026 - 30/06/2027:
 - Euro 2.000,00 per spese energia elettrica stabili, al codice di bilancio n. 01051.03.0600 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2026;
 - Euro 2.000,00 per spese energia elettrica stabili, al codice di bilancio n. 01051.03.0600 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2027;
 - Euro 1.000,00 per spese energia elettrica impianti sportivi, al codice di bilancio n. 06011.03.0200 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2026;
 - Euro 1.000,00 per spese energia elettrica impianti sportivi, al codice di bilancio n. 06011.03.0200 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2027;
 - Euro 1.800,00 per spese energia elettrica illuminazione pubblica, al codice di bilancio n. 10051.03.0700 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2026;
 - Euro 1.800,00 per spese energia elettrica illuminazione pubblica, al codice di bilancio n. 10051.03.0700 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2027;
 - Euro 3.500,00 per spese energia elettrica stabili, al codice di bilancio n. 09041.03.0350 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2026;
 - Euro 3.500,00 per spese energia elettrica stabili, al codice di bilancio n. 09041.03.0350 del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2027;
5. di riservare fin d'ora agli uffici competenti l'integrazione degli impegni di spesa in relazione all'andamento della stagione ed all'aumento dei costi;
6. di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura in oggetto è BC18D92AF9. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;

7. di rimettere alla Società Valle Camonica Servizi Vendite Spa la proposta contrattuale sottoscritta;
8. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023;
9. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
10. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
11. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
12. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
13. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e degli art. 20, 27, e 28 del D.Lgs 36/2023;
14. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
15. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

IlIl Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11873	2026	01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00
11873	2027	01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00
11873	2026	06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00
11873	2027	06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00
11873	2026	10051.03.0700	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.800,00
11873	2027	10051.03.0700	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.800,00
11873	2026	09041.03.0350	SPESE DIVERSE E PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00
11873	2027	09041.03.0350	SPESE DIVERSE E PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/06/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17/07/2026 al 01/08/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Piapi Daniela

Copia per albo
Savio dell'Adamello 17/07/2026